



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 52 Reg. Gen. Data 31/10/2017	OGGETTO: Costituzione dell'Associazione del Distretto Unico del Commercio di Castellaneta - Approvazione dello Statuto, del Regolamento e dell'atto costitutivo.
--	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 09,10 presso il Palazzo Catalano - 2° piano - in Via Vittorio Emanuele, attesa l'indisponibilità della Sala Consiliare On. Gabriele Semeraro della Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	SCARCIA Palma	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	SPIERTO Pietro	PRESENTE
D'AMBROSIO Antonio	PRESENTE	TANZARELLA Roberto	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	PRESENTE	TERRUSI Maria	PRESENTE
DI PIPPA Giambattista	PRESENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
GIANNICO Stefania	PRESENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
NOTARFRANCESCO Rosanna	PRESENTE		
PERRONE Vito	ASSENTE		
ROCHIRA Raffaele	PRESENTE		
ROCHIRA Walter	PRESENTE		
SACCHETTO Eugenio	PRESENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 16
ASSENTI 01

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CASSANO Annibale, nella sua qualità di Presidente, premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. MEZZOLLA dott. Antonio in qualità di SEGRETARIO GENERALE,

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" al Capo IV definisce gli strumenti di promozione del commercio e prevede la promozione da parte del Comune del Distretto Urbano del Commercio (DUC);
- il Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15, disciplina in particolare il Distretto Urbano del Commercio (DUC) definendolo *"un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un'offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. L'ambito può avere un'ampiezza intracomunale, comunale o infra comunale"*;

RILEVATO CHE:

il Comune di Castellaneta ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con la Regione Puglia e le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale individuate in Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia per l'attuazione del regolamento regionale 15 luglio 2011 n°15

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 09.08.2017 l'Amministrazione comunale ha inteso partecipare al bando regionale di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 16 giugno 2017, n. 96, pubblicato sul BURP n. 28 del 13 luglio 2017, riservato ai Comuni sottoscrittori del predetto Protocollo d'intesa, finalizzato a sostenere la prima attuazione dei DUC e la redazione delle pianificazioni strategiche comunali che prevedano la costituzione e la promozione dei DUC, secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 15/2011, approvando, tra gli altri documenti, la relazione esplicativa del programma di attività e la scheda progettuale contenente la sintesi delle spese;
- con la Delibera di Giunta Comunale sopra richiamata è stata confermata la partecipazione del Comune di Castellaneta alla costituzione dell'Organismo autonomo di distretto, individuato nell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, approvandone la bozza di Statuto e lo schema di Regolamento, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO CHE:

- la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali della Regione Puglia, con propria comunicazione prot. n. AOO_160/0003860 del 05.10.2017, acclarata al protocollo comunale con pec in data 05/10/2017 prot. n. 23265, a seguito dell'istruttoria di merito, ha comunicato l'ammissibilità del progetto presentato dal Comune di Castellaneta, ammettendolo a un contributo complessivo pari a 55.000,00 euro;
- nella medesima comunicazione la dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali della Regione Puglia ha evidenziato che l'atto dirigenziale di concessione del contributo è subordinato alla trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della pec, dei provvedimenti comunali di costituzione dell'Organismo Autonomo di Gestione, individuato nell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta;

PRESA VISIONE ED ESAMINATI:

- lo Statuto e il Regolamento della costituenda Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

VERIFICATO CHE in fase di costituzione la quota di adesione del Comune di Castellaneta in qualità di Socio fondatore della costituenda Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, risulta essere pari ad €. 2.000,00;

UDITO

Il Sindaco che presenta l'argomento oggetto del presente atto, scorrendo le premesse del testo deliberativo

DATO ATTO

che successivamente si è aperto un dibattito, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipografico;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

UDITO

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	16
Votanti:	16
Astenuti:	---
Favorevoli:	16
Contrari:	---

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
- 2) di approvare la costituzione dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta;
- 3) di approvare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e n. 2);
- 4) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, nonché degli ulteriori atti da esso derivanti e conseguenti;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Settore SUAP, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, di porre in essere tutti i conseguenti atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere in merito,
su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente

Presenti:	16
Votanti:	16
Astenuti:	---
Favorevoli:	16
Contrari:	---

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASTELLANETA

Sommario

- Articolo 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- Articolo 2) FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
- Articolo 3) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
- Articolo 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Articolo 5) I SOCI
- Articolo 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Articolo 7) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
- Articolo 8) L'ASSEMBLEA - COMPETENZE
- Articolo 9) L'ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO
- Articolo 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE
- Articolo 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE
- Articolo 12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO
- Articolo 13) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
- Articolo 14) IL SEGRETARIO - TESORIERE
- Articolo 15) IL REVISORE UNICO DEI CONTI (FACOLTATIVO)
- Articolo 16) IL MANAGER DEL DISTRETTO (FACOLTATIVO)
- Articolo 17) ESERCIZIO FINANZIARIO
- Articolo 18) REGOLAMENTO DI DISTRETTO
- Articolo 19) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
- Articolo 20) NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

Articolo 1 (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

1. È costituita con il nome "ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASTELLANETA", di seguito denominata "Associazione", una libera associazione tra i seguenti soggetti fondatori, così come previsto dal comma 6 e 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale n.15/2011, pubblicato sul B.U.R.P. Puglia n. 113 del 19/07/2011:
 - il Comune di Castellaneta;
 - la Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Taranto;
 - la Confesercenti Puglia;
2. L'Associazione ha sede in XXX in XXX n. XX, CAP XX.
3. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Castellaneta. Le eventuali modifiche di sede non comportano modifiche allo Statuto.
4. L'Associazione è costituita sino al 31 dicembre 2050 e si estingue prima di tale scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
 - b) recedono **il solo Comune e/o entrambe le Associazioni del commercio** maggiormente rappresentative a livello provinciale, **soci fondatori**.

Articolo 2 (FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
2. La sua attività è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.
3. L'Associazione, come previsto espressamente dal Regolamento Regionale 15/2011, si propone di perseguire politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino.
4. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) dare piena attuazione all'Accordo di programma di intervento del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta secondo il Regolamento di Distretto che sarà adottato;
 - b) adottare in forma coordinata e sinergica tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività e valorizzare le attività economiche presenti sul territorio di riferimento;
 - c) migliorare l'accessibilità del Distretto;
 - d) migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di qualificazione urbana;
 - e) sviluppare attività promozionali, culturali, organizzazione di eventi, al fine di aumentare la vivibilità del Distretto;
 - f) promuovere l'aggregazione tra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni;
 - g) favorire l'interrelazione tra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio;
 - h) promuovere il patrimonio diffuso territoriale, al fine di potenziare l'offerta turistica innalzando la qualità e favorendo l'accessibilità, la diversificazione e la conoscibilità degli attrattori turistici/culturali;
 - a) migliorare gli standard di qualità delle infrastrutture e dei servizi finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
 - c) sviluppare una comunicazione integrata del Distretto;
 - d) coordinare le attività svolte dalle associazioni locali operanti nell'ambito del Distretto;
 - e) svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio di Amministrazione per favorire l'attuazione, lo sviluppo e il perseguimento dei fini del Distretto.

5. Nell'ambito del suo oggetto sociale l'Associazione può svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:
- a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
 - b) eseguire con personale e strutture proprie o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;
 - c) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.

Articolo 3 (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti.
2. La quota associativa da versare in sede di costituzione o di prima adesione è stabilita nell'importo di 2.000,00 € (duemila/00 €) per i Soci Fondatori e nell'importo di 500,00 (cinquecento/00 €) per i Soci Ordinari. La quota associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa in vigore.
3. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
 - c) oblazioni volontarie;
 - d) ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili.
6. Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

Articolo 4 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Segretario - Tesoriere;
 - Il Revisore Unico dei Conti (facoltativo);
 - Il Manager di Distretto (facoltativo).
2. La nomina a componente di uno degli organi dell'Associazione (Consiglieri e Presidente) e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico preventivamente affidato dal Consiglio Direttivo e successivamente da questo approvato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per il Revisore dei Conti e per il Manager di Distretto.

Articolo 5 (I SOCI)

1. Così come previsto dall'art.5 del Regolamento Regionale n. 15/2011, possono essere Soci del Distretto il Comune di Castellaneta:
 - a) Le referenze territoriali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello regionale, ai sensi dell' art. 3 della Legge Regionale n. 24/2015,
 - b) tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, ai sensi dell' art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale n. 15/2011,
 - c) le aziende preferibilmente in forma associativa (reti, consorzi, comitati, ecc) aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa,
 - d) i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano.

Possono altresì associarsi le attività artigianali anche attraverso rappresentanze dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati, ai sensi dell' art. 5 comma 2, del Regolamento Regionale n. 15/2011.
2. Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Sono Soci Ordinari i soggetti la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
4. Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

1. I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione e dal Manager del Distretto tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.
3. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare comunicazioni a titolo personale. In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia a chiusura dell'esercizio in corso. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso, che è comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute. In caso di partecipazione a Bandi o ad altre iniziative che prevedono l'erogazione di contributi monetari all'Associazione o ai suoi membri, questi ultimi, se beneficiari di finanziamento, possono recedere dall'Associazione solo al termine della relativa procedura di rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando stesso.

- b) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.
- c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Articolo 8 (L'ASSEMBLEA - COMPETENZE)

1. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari.
2. Compete all'Assemblea:
 - a) la nomina del Presidente; (tra i soci fondatori)
 - b) la nomina del Consiglio Direttivo;
 - c) la nomina del Revisore Unico dei Conti;
 - d) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;
 - f) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) l'ammontare delle quote associative annuali;
 - h) l'eventuale esclusione o dichiarazione di decadenza dei soci;
 - i) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione;
 - j) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 9 (L'ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO)

1. L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione di data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno è iscritta l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi, e i documenti annessi, possono essere consultati.
2. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano di età fra i Soci Fondatori presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente **la metà dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari**. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con **la presenza di un terzo dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari**. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui i voti espressi non consentano il formarsi della maggioranza, prevale il voto dei Soci Fondatori. Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'Assemblea, e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE)

1. Il Primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ogni Socio Fondatore, vale a dire:
 - a) un rappresentante del Comune di Castellaneta;
 - b) un rappresentante della Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Taranto;
 - c) un rappresentante della Confesercenti Puglia.
2. I successivi Consigli Direttivi potranno essere composti anche da rappresentanti indicati dai soci Ordinari, fermo restando la presenza al suo interno, di diritto, del Rappresentante indicato da ciascun Socio Fondatore. Almeno il 60% dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione dei soci fondatori, conservando un'equa ripartizione degli stessi tra i rappresentanti del/i Comune/i e delle associazioni di categoria. Il Consiglio direttivo potrà essere composto da **un minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri**, rieleggibili per massimo due mandati.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario - tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni; nel caso di decadenza della carica, il membro Fondatore che ha provveduto alla nomina dovrà designare entro trenta giorni un altro soggetto in sostituzione.
4. I rappresentanti cessano dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; vengono sostituiti o rinominati nel rispetto del termine di trenta giorni di cui sopra; nelle more della sostituzione, continuano ad assolvere all'incarico.

Articolo 11 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE)

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
- b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali, distinte fra Soci Fondatori e Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
- d) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dal presente Statuto;
- g) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) può nominare un Manager del Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori, determinandone i relativi compensi e la durata degli incarichi;
- i) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
- j) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
- k) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci di cui all'art. 7, lettera b) o la dichiarazione di decadenza di cui alla lettera c);
- l) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
- m) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- n) nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere.

Articolo 12 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del segretario, previa approvazione nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.
10. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 13 (IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE)

1. La funzione di Presidente dell'Associazione viene svolta, da un rappresentante dei Soci Fondatori, per la durata stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - d) convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
 - e) sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
 - f) nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 14 (IL SEGRETARIO - TESORIERE)

Il Segretario - Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario - Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Segretario - Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Articolo 15 (IL REVISORE UNICO DEI CONTI - FACOLTATIVO)

1. Il Revisore dei Conti, la cui nomina è facoltativa, è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale.
2. Il Revisore:
 - a) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
 - b) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - c) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
 - d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - e) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. L'incarico di Revisore è retribuito.

Articolo 16 (IL MANAGER DEL DISTRETTO - FACOLTATIVO)

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Manager del Distretto, determinandone funzioni, natura, remunerazione e durata del rapporto.
2. Il Manager del Distretto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali degli incontri, sottoscritti da lui e dal Presidente.
3. Il Manager del Distretto è responsabile operativo dell'Associazione, e può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai membri, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività.
4. Il Manager del Distretto, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
5. Il Manager:
 - a) è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;
 - b) collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
 - c) attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, provvedendo alla gestione amministrativa e all'organizzazione e promozione delle singole attività;
 - d) opera per lo sviluppo e la corretta gestione di Distretto;
 - e) assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei rispettivi compiti;
 - f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
 - g) propone al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori, ove necessari;
 - h) può attivare gruppi di lavoro sulla base di definiti mandati operativi;
 - i) organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.
6. L'incarico di Manager del Distretto può essere retribuito.
7. Se non è stato nominato il Manager di Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da un suo delegato, comunque membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

REGOLAMENTO DISTRETTO

Art. 1 - Contenuti del Regolamento di Distretto.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dello Distretto Urbano del Commercio di Castellana, previsto dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalle parti firmatarie in data 09.02.2017 e dall'art. 17 dello Statuto Sociale dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellana, attraverso l'individuazione e la disciplina di compiti e funzioni attribuiti al Distretto e gestiti dagli Organi dello stesso individuati nello Statuto Sociale citato e nel presente Regolamento.

Il Distretto del Commercio di Castellana come già ribadito nell'Accordo, intende perseguire, tra le altre, le seguenti finalità:

- a) definire un programma di interventi finalizzato ad aumentare l'attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi nel Comune di Castellana;
- b) incrementare la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di categoria e gli operatori commerciali e dei servizi, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio, sviluppando e coordinando attività culturali, promozionali e di organizzazione di eventi;
- c) migliorare la qualità degli spazi urbani e loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana per l'accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto;
- d) costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
- e) realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nel tessuto urbano;
- f) promuovere l'aggregazione tra gli operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni;
- g) valorizzare le specificità cittadine ed elevare il livello di servizio commerciale presente sui territori del distretto diffuso.

Art. 2 - Gestione funzioni del Distretto

Le funzioni amministrative ed organizzative del Distretto competeranno agli organi individuati nello Statuto Sociale del Distretto e individuati nel successivo articolo del presente regolamento.

Art. 3 - Organi del Distretto

Sono organi del Distretto:

- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Distretto;

- Il Segretario - Tesoriere;
- Il Manager di Distretto (se nominato);
- Revisore Unico dei Conti (se nominato).

Art. 4 - Obiettivi degli organi

Gli obiettivi degli organi del Distretto sono:

conferire immediata visibilità alle attività del Distretto ed agli obiettivi del medesimo in termini di risposta alle esigenze del territorio, facilitando la partecipazione e l'apporto di nuove risorse; promuovere lo sviluppo consapevole e partecipato, la capacità di dialogo, la concertazione funzionale alla costruzione di livelli crescenti di decisioni, scelte, azioni;

costruire un percorso di sviluppo integrando, in modo sostenibile, obiettivi, funzioni e interessi delle diverse categorie rappresentate nel Distretto: istituzioni, associazioni, imprese, consumatori, lavoratori, sindacati.

costruire in modo partecipato il quadro coordinato degli interventi futuri, arrivando a disegnare, in modo non rigido e deterministico, la programmazione pluriennale nel comparto commerciale, ottimizzando le risorse, integrando le progettualità, definendo l'immagine coordinata del territorio;

definire uno spazio di conoscenze e competenze tecniche in grado di rispondere alle esigenze progettuali degli attori locali sia pubblici sia privati.

Art. 5 - I soci

Così come previsto dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 15/2011, possono essere soci del Distretto i Comuni sottoscrittori e appartenenti all'area geografica prescelta, Le referenze territoriali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello regionale ai sensi dell' art. 3 della L.R. n°24/2015 e le associazioni tra operatori commerciali, costituiti con atto registrato e dotato di proprio codice fiscale, di partita iva e di iscrizione presso la competente Camera di Commercio che, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del Regolamento Regionale 15/2011, hanno sede operativa all'interno nell'area del Distretto e che svolgono attività di commercio in sede fissa, i commercianti, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati ricompresi nel Distretto.

Possono essere Soci anche le aziende che svolgono attività artigianali anche attraverso rappresentanze dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% della totalità gli operatori associati.

Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i soggetti la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione e dal Manager del Distretto tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare comunicazioni a titolo personale. In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

La qualità di socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia a chiusura dell'esercizio in corso. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso, che è comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute. In caso di partecipazione a Bandi o ad altre iniziative che prevedono l'erogazione di contributi monetari all'Associazione o ai suoi membri, questi ultimi, se beneficiari di finanziamento, possono recedere dall'Associazione solo al termine della relativa procedura di rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando stesso.
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.
- c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 6 - Assemblea dei soci: composizione, compiti e funzionamento.

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Compete all'Assemblea:

- a) La nomina del Consiglio Direttivo
- b) la nomina del Presidente;



Comune di Castellaneta



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



- c) la nomina del Revisore Unico dei Conti;
- d) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto del Consiglio Direttivo;
- f) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) l'ammontare delle quote associative annuali;
- h) l'eventuale esclusione o dichiarazione di decadenza dei soci;
- i) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione;
- j) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione di data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno è iscritta l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi, e i documenti annessi, possono essere consultati. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano di età fra i Soci Fondatori presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente la metà dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui i voti espressi non consentano il formarsi della maggioranza, prevale il voto dei Soci Fondatori. Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'Assemblea, e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per garantire equilibrio tra la componente pubblica e la componente privata il Consiglio Direttivo, con successivo regolamento, definirà il numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Art. 7 - Consiglio Direttivo: composizione, compiti e funzionamento.

Il Primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ogni membro Fondatore, vale a dire:

- un rappresentante del Comune di Castellaneta;
- un rappresentante della Confcommercio Imprese per l'Italia - Taranto;
- un rappresentante della Confesercenti Puglia;

I successivi Consigli Direttivi potranno essere composti anche da rappresentanti indicati dai soci Ordinari, fermo restando la presenza al suo interno, di diritto, del Rappresentante indicato da ciascun Socio Fondatore. Almeno il 60% dei componenti del Consiglio Direttivo è espressione dei soci fondatori, e deve essere rispettata una equa distribuzione degli stessi tra i rappresentanti del Comune e le associazioni di categoria. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, rieleggibili per massimo due mandati. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni; nel caso di decadenza della carica, il membro Fondatore che ha provveduto alla nomina dovrà designare entro trenta giorni un altro soggetto in sostituzione. I rappresentanti cessano dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; vengono sostituiti o rinominati nel rispetto del termine di trenta giorni di cui sopra; nelle more della sostituzione, continuano ad assolvere all'incarico.

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
- b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali, distinte fra Soci Fondatori e Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
- d) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dal presente Statuto;
- g) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) può nominare un Manager del Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori; determina i relativi compensi e la durata degli incarichi;
- i) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
- j) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
- k) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci di cui all'art. 7, lettera b) o la dichiarazione di decadenza di cui alla lettera c);

- l) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
 - m) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - n) nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto da parte del segretario, previa approvazione nella seduta successiva - viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Il Presidente: nomina e funzioni.

La funzione di Presidente dell'Associazione viene svolta, da un rappresentante dei Soci Fondatori, per la durata stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.10 - Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario - Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Segretario - Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Art. 11 - Il Manager di Distretto (facoltativo)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Manager del Distretto, determinandone funzioni, natura, remunerazione e durata del rapporto. Il Manager del Distretto è scelto tra soggetti in possesso del profilo professionale di cui al "Quadro regionale degli standard professionali (QRSP) della Regione Puglia" per l'esercizio della professione di Manager di distretto commerciale. Il Manager del Distretto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali degli incontri, sottoscritti da lui e dal Presidente. Il Manager del Distretto è responsabile operativo dell'Associazione, e può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai membri, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività. Il Manager del Distretto, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Manager:

- a) è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;
- b) collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- c) attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, provvedendo alla gestione amministrativa e all'organizzazione e promozione delle singole attività;
- d) opera per lo sviluppo e la corretta gestione di Distretto;
- e) assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei rispettivi compiti;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori, ove necessari;
- h) può attivare gruppi di lavoro sulla base di definiti mandati operativi;

- i) organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.
- j) L'incarico di Manager del Distretto può essere retribuito. Se non è stato nominato il Manager di Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da un suo delegato, comunque membro del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Il Revisore Unico dei Conti (facoltativo)

Il Revisore dei Conti, la cui nomina è facoltativa, è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale.

Il Revisore:

- a) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- b) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
- d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.
- f) Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. L'incarico di Revisore è retribuito.

Art. 13 - Forum della progettualità - partecipazione attiva.

Al fine di consentire ai soci, alle imprese del Distretto, agli stakeholders e alla comunità di avere piena conoscenza di tutti i percorsi progettuali attivati sul territorio, delle loro finalità, delle risorse finanziarie e materiali, delle reti di relazioni e dei relativi centri di decisione e, in generale, della programmazione, è istituito il Forum della progettualità. Gli organi sociali del Distretto sono tenuti convocare il Forum almeno una volta l'anno con l'obiettivo di illustrare l'attività del Distretto, stimolando la partecipazione attiva di tutti gli attori presenti sul territorio. Il Distretto cura l'attivazione e animazione di una piattaforma tecnologica di dialogo sociale, al fine di sviluppare processi partecipativi anche via web.

Art. 14 - "Team" di studio, approfondimento e lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire dei team con funzioni di studio, approfondimento e lavoro negli ambiti e nelle attività di intervento del Distretto, anche al fine di promuovere e stimolare

processi partecipativi e/o favorire il trasferimento di conoscenze, competenze e know how, anche avvalendosi di competenze diverse.

Il team viene organizzato ad hoc, per eventi e progetti specifici, con funzioni operative, ed è funzionale solo alla organizzazione e al buon esito del progetto medesimo per cui viene creato. Il Consiglio Direttivo nomina un responsabile del team che avrà il compito di coordinare le attività e di definirne le tempistiche. Al fine di garantire il collegamento tra le attività del Distretto e le politiche territoriali, il Comune di Castellaneta assicura la collaborazione e/o partecipazione di proprio personale tecnico competente sulle tematiche oggetto del lavoro del team.

Ciascun team avrà ampia autonomia organizzativa circa le modalità operative più idonee per lo svolgimento del proprio lavoro. Dovrà essere definito un O.d.G. per ogni incontro ed alla conclusione degli stessi si dovrà redigere un report sul lavoro svolto e sugli impegni assunti. Le risultanze del lavoro del team saranno trasmesse al Consiglio Direttivo per gli atti di propria competenza.

Art.16 - Sede del Distretto

Il Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta avrà sede nel Comune di Castellaneta e potrà utilizzare locali messi a disposizione dai soci fondatori.

Art. 18 - Gestione amministrativa del Distretto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- oblazioni volontarie;
- ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili. Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

La quota Associativa apportata in sede di costituzione o di prima adesione è stabilita in € 2.000,00 (€ duemila/00) per i Soci Fondatori e € 500,00 (€ cinquecento/00) per i Soci Ordinari. La quota associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa in vigore.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.



Le risorse pubbliche ottenute al fine di raggiungere gli obiettivi del Distretto saranno gestite nel rispetto dei principi e delle regole generali di trasparenza e tracciabilità dei contributi pubblici.

Art. 19 – Uso del logo del Distretto

L'uso della sigla, del logo e della carta intestata dell'Associazione di Distretto è di libero uso degli organi sociali e del team per le funzioni di loro competenza.

Ogni altro utilizzo da parte dei soci deve essere sottoposto all'approvazione del Presidente.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con deliberazione da parte dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 21 – Sanzioni disciplinari

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci e/o collaboratori spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo. Il socio/collaboratore che si rende responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere ammonito, sottoposto a sanzione amministrativa, sospeso dall'incarico ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tenuto conto della gravità del fatto o atto compiuto. La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente all'Assemblea convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo. L'associato che non osserva lo Statuto Sociale, il presente Regolamento e le altre eventuali disposizioni emanate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o che si rende responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere ammonito, sottoposto a sanzione amministrativa, sospeso dai diritti di associato o escluso dall'Associazione stessa ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei soci, tenuto conto della gravità del fatto o atto compiuto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to CASSANO Annibale

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. Antonio

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune

**IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. Antonio**

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/2000 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno ^{pr}2 NOV. 2017, vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al **17 NOV. 2017**

(Prot. n. del).

Addi **2 NOV. 2017**
IL MESSO COM.LE

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MEZZOLLA dott. Antonio**

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MEZZOLLA dott. Antonio**

- ☐ - Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

**IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. Antonio**